

Edizione di giovedì 15 Aprile 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 12 aprile
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

IVA

Come rettificare gli errori riferiti al regime Iva del Mini One Stop Shop
di Marco Bargagli

ACCERTAMENTO

Sui termini di conservazione delle scritture contabili
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

Il credito di imposta innovazione tecnologica con aliquote maggiorate
di Clara Pollet, Simone Dimitri

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dac 7: cooperazione amministrativa fiscale ed economia digitale
di Gennaro Napolitano

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Claims made o loss occurrence? Quale regime assicurativo in caso di cessazione dell'attività?
di Riccardo Conti di MpO & Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Come sviluppare la leadership al femminile

di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 12 aprile

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **37esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state analizzate tutte le novità della **scorsa settimana**, dedicando ampio spazio, nell’ambito della sessione “**adempimenti e scadenze**” alle conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle entrate con la **risposta all’istanza di interpello n. 236/2021** in materia di **tenuta e conservazione dei registri contabili**.

Nel corso dello speciale “**agevolazioni edilizie**” è stata analizzata la possibilità di agevolare gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio da parte di soggetti non individuati come beneficiari del superbonus nell’ambito del comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, mentre la **sessione di approfondimento** è stata dedicata al credito di imposta per la ricapitalizzazione.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma *Evolution*.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

- 3. IL LIMITE DEI 2 IMMOBILI NON OPERA PER IL SUPER-SISMABONUS**
- 2. BONUS PATRIMONIALIZZAZIONE PER LA SOCIETÀ TRASFORMATA**
- 1. DEPOSITARIO SCRITTURE CONTABILI: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ**

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** *In Diretta* ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Società proprietaria di 4 unità distintamente accatastate

Una società proprietaria di un edificio con 4 unità distintamente accatastate può agevolare con il superbonus il miglioramento sismico ed energetico?

A.B.

Gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, possono dare diritto al superbonus soltanto se le spese sono sostenute da persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.

9

Conservazione elettronica dei registri contabili

Qual è l'esatta modalità di conservazione elettronica dei registri e quali adempimenti seguire?

M. GROUP SRL

Per poter conservare elettronicamente i registri contabili è necessario seguire le procedure dettate dal D.M. 17.06.2014.

In forza della richiamata disposizione il procedimento di conservazione si conclude mediante l'apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione entro il termine di 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione (o 6 mesi, per l'anno 2019).

8

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

Stampa iniziale dei registri in pdf, pagamento F23 anziché apposizione di marche da bollo, conservazione finale cartacea: tale modalità si può ritenere corretta?

A. G. S.

Se i registri sono tenuti in forma cartacea è possibile assolvere l'imposta di bollo mediante apposito contrassegno o con modello F23.

Se, invece, i registri sono tenuti su supporto informatico, l'imposta di bollo è assolta con modello F24.

Con la recentissima risposta all'istanza di interpello n. 236/2021 l'Agenzia delle entrate ha tuttavia precisato quanto segue: *“nell'ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili e i libri sociali, indipendentemente dalla successiva conservazione, avvenga in modalità elettronica occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto», il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari”*.

Alla luce del richiamato chiarimento, l'imposta di bollo pare dover essere assolta sempre con modello F24 anche in caso di successiva conservazione su supporto cartaceo: tali conclusioni, tuttavia, sollevano forti perplessità.

7

Unità funzionalmente indipendente facente parte di un condominio

Se un appartamento facente parte di un condominio risulta essere anche funzionalmente indipendente (entrata+impianti), può comunque beneficiare del 110 per gli interventi su parti comuni condominiali, per la propria quota millesimale?

A. G. S.

Sì, la circostanza che un'unità sia funzionalmente indipendente non esclude la possibilità di beneficiare della detrazione per gli interventi sulle parti comuni.

6

Mancato assolvimento imposta di bollo

Alcuni clienti non hanno mai comprato le marche da bollo. Noi abbiamo però sempre regolarmente stampato i registri. È prevista qualche forma di invalidità/irregolarità delle scritture?

F.G.

In caso di mancata pagamento dell'imposta di bollo le conseguenze sono quelle dettate dall'articolo 25 D.P.R. 642/1972, in forza del quale *"chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta"*.

Al di là delle specifiche sanzioni previste, però, non può ritenersi che il mancato pagamento integri la fattispecie di irregolare tenuta della contabilità, se tutte le disposizioni previste sono state rispettate.

5

Contributo a fondo perduto nel bilancio 2021

Vorremmo sapere se il contributo a fondo perduto dell'ultima richiesta del 2021, nel bilancio debba essere considerato come competenza 2020 o 2021

BS

Nel rispetto delle previsioni del principio contabile Oic 29 può ritenersi che il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni debba essere indicato nel bilancio 2021.

Nel 2020, infatti, tale credito non poteva ritenersi giuridicamente sorto.

Può essere valutato un richiamo in Nota integrativa nel bilancio al 31.12.2020.

#4

Iscritto all'Aire e superbonus

Residente all'estero iscritto AIRE produce solo redditi all'estero. Acquista una unità immobiliare in Italia e quindi produce reddito imponibile (IRPEF) in Italia, può per la ristrutturazione dell'unità immobiliare, esercitare la cessione del credito?

V. E. C.

Sì, essendo titolare del relativo reddito fondiario in Italia. Si richiama, sul punto, la risposta all'istanza di interpello n. 500/2020.

3

Il limite dei 2 immobili non opera per il super-sismabonus

Un proprietario titolare di diversi immobili in città diverse, su quanti immobili potrà usufruire dello sconto in fattura o superbonus?

M. GROUP SRL

È irrilevante la città in cui è situato l'immobile. Il superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.

Si ricorda, tuttavia, che tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonché per gli interventi antisismici.

Va infine evidenziato che lo sconto in fattura non è esclusivamente legato al superbonus, essendone possibile la fruizione anche nell'ambito delle altre agevolazioni edilizie richiamate dall'articolo 121 D.L. 34/2020.

2

Bonus patrimonializzazione per la società trasformata

Una società di persone è stata trasformata in una società a responsabilità limitata entro il 31 dicembre 2020 e i soci, entro la medesima data, hanno effettuato i correlati aumenti di capitale sociale. È possibile beneficiare del credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale?

C.B.

Nel caso rappresentato non appare preclusa la fruizione del credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale in quanto, nella risposta a interpello n. 74/2021, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, anche qualora la trasformazione di una società di persone in società di capitali risulti giustificata dalla volontà di beneficiare delle agevolazioni richiamate, l'assunzione della veste giuridica di società di capitali non fa venir meno l'obiettivo dichiarato dal legislatore di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

1

Depositorio scritture contabili: obblighi e responsabilità

Scritture contabili: qual è il ruolo, e, rispettivo adempimento, del tenentario, depositario e infine dell'archiviatore?

A. A.

L'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili è previsto in capo ai soggetti che esercitano attività d'impresa.

Il professionista che assiste l'imprenditore non è destinatario dei suddetti obblighi, fatta salva, ovviamente, la responsabilità contrattuale che discende dagli obblighi assunti con il mandato professionale.

Il suo ruolo potrebbe inoltre assumere rilievo, ad esempio, a seguito del fallimento dell'imprenditore, in caso di imputazione per i reati di bancarotta documentale. Tuttavia, anche in questi casi, *"è principio di diritto consolidato ... quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa"* (Cassazione, n. 20798/2018).

Pertanto, *"se è vero che anche il consulente fiscale può essere responsabile, a titolo di concorso, per la violazione tributaria commessa dal cliente, quando, in modo seriale, ossia abituale e ripetitivo, attraverso l'elaborazione e commercializzazione di modelli di evasione, sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente, certamente non può esimersi da responsabilità l'imprenditore che abbia posto in essere la frode, specie in totale difetto di allegazione e dimostrazione della propria pretesa estraneità al progetto criminoso ascritto al commercialista"* (Cassazione, n. 40100/2018).

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IVA

Come rettificare gli errori riferiti al regime Iva del Mini One Stop Shop

di Marco Bargagli



L'ordinamento domestico prevede **particolari disposizioni** che regolano il **regime Iva delle cessioni in base a cataloghi**, per corrispondenza, di beni.

In merito, l'[articolo 41, comma 1, lettera b\), D.L. 331/1993](#) prevede che **costituiscono cessioni non imponibili** *“le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa”*.

Tale disposizione non si applica:

- per le **cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assemblare;**
- se **l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro**, ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito a norma dell'[articolo 34 Direttiva 2006/112/CE](#) del Consiglio del 28.11.2006.

In tale seconda circostanza, per espressa disposizione normativa, **è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro** dandone tuttavia comunicazione all'ufficio nella dichiarazione ai fini Iva, relativa all'anno precedente, ovvero nella **dichiarazione di inizio dell'attività** o comunque **anteriamente all'effettuazione della prima operazione non imponibile**.

In buona sostanza, in relazione al **panorama normativo di riferimento sopra richiamato**, le **cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni** destinati a **consumatori finali**, sono **soggette ad Iva nello Stato di residenza del cedente** qualora l'ammontare delle cessioni di beni spediti o trasportati nell'altro Stato membro non ha superato, nell'anno precedente, e

non supera in quello in corso, l'importo di 100.000 euro.

Ciò posto, nella [risposta all'interpello n. 246](#) pubblicata ieri, 14.04.2021, l'Agenzia delle entrate ha formulato importanti principi di diritto in ordine alla **corretta applicazione del regime fiscale** conosciuto tra gli addetti ai lavori come **Mini One Stop Shop (c.d. "Moss")**, introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall'[articolo 2 D.Lgs. 42/2015](#).

In particolare, la disciplina in rassegna si applica, **a decorrere dal 1° gennaio 2015**, ai **servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici** prestati nei confronti di privati consumatori comunitari nell'ambito dei c.d. rapporti "B2C".

Nello specifico, i contribuenti italiani che prestano i servizi sopra indicati nei confronti di **consumatori finali comunitari**, con il **precipuo scopo di assolvere l'Iva dovuta nel singolo Stato membro** possono optare, con una specifica procedura *on-line*, per il regime Moss che, al momento, si rende applicabile al solo **commercio elettronico**.

Tuttavia, per effetto delle direttive del Consiglio 2017/2455/UE e 2019/1995/UE, sono in corso significative **modifiche alla disciplina fiscale riferita all'e-commerce transfrontaliero** in ambito dei rapporti "B2C", che hanno la finalità di **agevolare le vendite a distanza di beni nel territorio dell'Unione europea**, ampliando il sistema Moss.

Dal 1° luglio 2021, l'attuale modello sarà sostituito da uno **Sportello Unico più ampio** (con introduzione dei regimi del c.d. "One Stop Shop – Oss", "Import One Stop Shop – iOss"), che comprenderà le **vendite a distanza intracomunitarie di beni**, le **vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi** e a **talune vendite interne di beni, nonché tutti i tipi di servizi B2C**.

Con l'utilizzo di tale procedura è così **possibile adempiere agli obblighi previsti ai fini Iva**, senza **necessariamente doversi identificare nei vari Paesi comunitari di residenza dei committenti privati**.

A livello pratico, si rileva che:

- l'operatore nazionale deve **trasmettere** telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali contenenti le informazioni dettagliate sui servizi elettronici prestati nei confronti di **consumatori finali situati in altri Stati membri**, provvedendo al versamento dell'Iva dovuta;
- lo **Stato membro di identificazione** ripartisce l'Iva tra i singoli Stati membri di consumo sulla base **dei dati indicati nelle dichiarazioni trimestrali**.

Ciò posto, nell'istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, il soggetto istante ha rappresentato che:

- svolge su *internet* **l'attività di commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto** (codice

“Ateco 47.91.1”);

- i beni ceduti sono **destinati prevalentemente ad acquirenti privati (B2C) italiani e comunitari**;
- ha applicato la **disciplina delle c.d. “vendite a distanza”**;
- **non ha superato**, nel corso del 2020, **le soglie di protezione fissate da ciascuno Stato membro**;
- **non ha optato per l'applicazione dell'Iva nello Stato membro di destinazione**;
- **con riferimento alle operazioni poste in essere nel 2° trimestre 2020** il medesimo contribuente, in data 16 luglio 2020, ha **erroneamente presentato la dichiarazione mediante la procedura Moss** dettagliando le cessioni di beni destinate a consumatori finali residenti in altri Stati membri e l'Iva dovuta secondo le aliquote proprie di detti Stati;
- ha eseguito il relativo versamento dell'imposta in data 20 luglio 2020, con addebito sul conto corrente.

In particolare, come risulta nell'istanza di interpello, dette operazioni **non sono confluite nella liquidazione e versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2020**, eseguito il 19 agosto 2020, né nella **comunicazione di liquidazione periodica Iva** presentata il 9 settembre 2020 (con riferimento al 2° trimestre 2020).

Preso atto della procedura adottata dal contribuente, l'Agenzia delle entrate, nella citata risposta n. 246 del 14.04.2021 ha chiarito che, al fine di regolarizzare gli errori commessi, l'istante deve:

- **rideterminare il debito Iva relativo al 2° trimestre 2020**, computando nella liquidazione periodica anche le operazioni erroneamente dichiarate con il regime Moss;
- **versare l'imposta dovuta** – al netto quanto già versato per il 2° trimestre, con il solo codice tributo 6032 (anno di riferimento 2020), ma non anche di quanto versato il 20 luglio 2020 nell'ambito della procedura Moss – gli interessi, calcolati dal giorno in cui il versamento doveva essere eseguito fino alla data di effettuazione del versamento e la relativa sanzione ([articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#));
- **versare la sanzione** prevista per l'**omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva** ([articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#));
- **rettificare** (ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento 15.03.2011, n. 282), la **dichiarazione Iva trimestrale presentata nell'ambito del regime Moss**, apportando le **modifiche direttamente alla dichiarazione originaria attraverso il Portale Moss** ([circolare 22/E/2016](#), par. 14).

Infine nel citato documento di prassi è stato specificato che, in sede di controllo della dichiarazione rettificativa, l'Iva che risulterà versata in eccesso nell'ambito del regime Moss:

- **sarà restituita direttamente dal Paese membro di registrazione** (nel caso di specie l'Italia) se la rettifica è stata effettuata prima della ripartizione dell'imposta tra i Paesi

membri,

- **sarà restituita dai singoli Paesi membri di consumo se la rettifica è stata effettuata a ripartizione già eseguita.**

ACCERTAMENTO

Sui termini di conservazione delle scritture contabili

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'ordinanza n. **9794**, depositata ieri, **14 aprile**, la **Corte di Cassazione** è tornata a precisare che resta fermo, in ogni caso, in capo al **contribuente**, l'obbligo di **conservare la documentazione contabile per dieci anni** e non solo per il minor lasso di tempo riconosciuto all'Amministrazione finanziaria per l'espletamento dell'accertamento.

Il caso riguarda una **S.p.A.** alla quale era stato notificato un **avviso di accertamento** volto al recupero di un **credito d'imposta indebitamente utilizzato per l'anno 2011**.

La società eccepiva la violazione dell'[articolo 22 D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 2220 cod. civ.](#).

In forza della prima delle citate disposizioni, le **scritture contabili obbligatorie** *“devono essere conservate **sino a quando non siano definiti gli accertamenti** relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 o da altre leggi tributarie”*.

In merito alla richiamata disposizione era già intervenuta la **Corte di Cassazione**, con la precedente [sentenza n. 9834 del 13.05.2016](#), con la quale aveva chiarito che la norma doveva essere interpretata nel rispetto del principio specifico previsto dall'[articolo 8, comma 5, L. 212/2000](#), in forza del quale *“l'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, **non può eccedere il termine di dieci anni** dalla loro emanazione o dalla loro formazione”*.

Alla luce della richiamata previsione la Corte di Cassazione, già nel **2016**, aveva ritenuto che **l'estensione oltre il termine decennale** fosse possibile solo nel caso in cui il decennio fosse spirato prima che l'accertamento, seppur **iniziato**, non fosse **definito**, *“diversamente derivandone, **se non un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma**, un'applicazione di essa **influenzata da un forte indice di discrezionalità**, nel senso che, potendo l'amministrazione procedere all'accertamento nei termini del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, l'obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe **sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell'ufficio**, rispetto alla quale il contribuente **non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die**”*.

La più recente pronuncia, pur tenendo conto di quanto appena richiamato, ha tuttavia ritenuto che la medesima disposizione **non possa essere interpretata nel senso di derogare l'articolo 2220 cod. civ.**, prevedendo un obbligo di conservazione per un tempo **più limitato dei dieci anni** previsti dal codice civile, coincidente con il termine attribuito all'Amministrazione finanziaria per l'espletamento dell'**accertamento**.

Nel caso di specie, infatti:

- **l'accertamento** aveva avuto inizio nell'anno **2011**,
- le **agevolazioni** con riferimento alle quali vi era un obbligo di **conservazione della documentazione** risalivano al **2003**,
- le **dichiarazioni omesse riguardavano i periodi 2005-2009**.

Trattandosi di documenti tutti rientranti nel **lasso di tempo decennale** previsto dall'[articolo 2220 cod. civ.](#), la Corte di Cassazione, con l'ordinanza depositata ieri, ha qualificato come **perdurante l'obbligo di conservazione**, e, dunque, **legittima la richiesta di documentazione avanzata dall'Agenzia delle entrate**.

Con riferimento alla richiamata pronuncia e, soprattutto, alle disposizioni in materia di **conservazione dei documenti contabili**, non può ignorarsi quanto recentemente è stato stabilito dalle **Sezioni Unite**, con la nota [sentenza n. 8500 del 25.03.2021](#): *“una volta stabilito che la deduzione dell'elemento pluriennale in ogni singola annualità di imposta espone il contribuente alla potestà di accertamento dell'Amministrazione finanziaria indipendentemente dalla decadenza nella quale quest'ultima sia incorsa sulle annualità pregresse, **non pare inesigibile – proprio in ottica, anche questa statutaria, di affidamento e reciproca collaborazione – che il contribuente sia onerato della diligente conservazione delle scritture, non sine die, ma fino allo spirare del termine di rettifica (anche se ultradecennale) dell'ultima dichiarazione accertabile**”*.

Alla luce del quadro richiamato, dunque, permane sempre, in capo al contribuente, l'onere di conservare la documentazione per **dieci anni**, nonché per il **maggior termine di decadenza dell'accertamento** (che, alla luce di quanto appena esposto, ben potrebbe essere superiore ai dieci anni).

AGEVOLAZIONI

Il credito di imposta innovazione tecnologica con aliquote maggiorate

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Le attività di **innovazione tecnologica** svolte nel 2020 possono usufruire del credito di imposta maggiorato dalla Legge di bilancio 2021.

Si tratta delle attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati**; intendendosi per tali i beni materiali o immateriali o i servizi o i processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle **caratteristiche tecnologiche** o delle prestazioni o **dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia** o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Occorre fare riferimento ai principi generali ed i criteri contenuti nel **Manuale di Oslo dell'Ocse**.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le **attività di routine** per il **miglioramento della qualità** dei prodotti e in generale le attività **svolte a differenziare** i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per **l'adeguamento di un prodotto esistente** alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

In precedenza il credito di imposta era riconosciuto nella **misura del 6%** con un limite massimo di 1,5 milioni di euro, sulle spese sostenute per il personale, sulle quote di ammortamento o canoni di leasing relativi ai beni materiali e *software* utilizzati, sulle spese per contratti commissionati, spese per consulenza e spese per altri materiali utilizzati.

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) è stata modificata ad opera dell'[articolo 1, comma 1064, L. 178/2020](#), elevando al **10% la misura del credito di imposta** applicabile (in

precedenza pari al 6%) alla base di calcolo, nel **limite massimo di 2 milioni di euro**.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un **obiettivo di transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0** appositamente individuati, il credito di imposta maggiorato è **pari al 15%** (invece del precedente 10%) della relativa base di calcolo, **nel limite massimo di 2 milioni di euro**, ragguagliato ad anno nel caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il credito, utilizzabile **esclusivamente in compensazione** in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione e dopo aver assolto agli **obblighi di certificazione** dei costi sostenuti, è **fruibile in forma automatica**, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza di ammissione al beneficio.

Ai fini dei successivi controlli le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica asseverata** che illustri le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese beneficiarie dovranno effettuare una **comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**.

Il Ministero stesso ha annunciato, con l'avvertenza del 29 dicembre 2020, che è in corso di predisposizione l'apposito decreto direttoriale per l'indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l'invio della comunicazione in questione. Sia il diritto all'applicazione delle discipline agevolative e sia l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti **non sono in alcun modo subordinati** al suddetto invio.

Il credito di imposta **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#); lo stesso andrà esposto nella **dichiarazione dei redditi nel quadro RU**.

Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il **codice identificativo del credito vantato** (codice credito), nonché i dati previsti nei rigli da RU2 a RU12. Il codice credito è indicato a margine della descrizione di ciascun credito d'imposta e nella tabella riportata in calce alle istruzioni del modello di dichiarazione.

In particolare, nella dichiarazione dei redditi delle società di capitale, il credito è riportato nel quadro RU con il **codice L1 "RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020-2022"** riferito al

credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative ([articolo 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019](#); [articolo 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a, L. 178/2020](#)).

Il credito d'imposta **è riconosciuto nelle misure percentuali** ed entro i limiti previsti, per ciascuna fattispecie agevolativa, dal comma 203 della **L. 160/2019**, come modificato dall'[articolo 1, comma 1064, lett. f\), nn. 1\), 2\), 3\) e 4\), L. 178/2020](#).

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dac 7: cooperazione amministrativa fiscale ed economia digitale

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dello scorso 25 marzo è stata pubblicata la **Direttiva 2021/514** del Consiglio dell'Unione europea contenente nuove disposizioni finalizzate a rafforzare la **cooperazione amministrativa nel settore fiscale** in relazione alle sfide poste dall'**economia digitale**. A tal fine, la direttiva in esame modifica la precedente **Direttiva 2011/16/UE**.

Prima di passare in rassegna gli aspetti principali della nuova normativa, è utile ricordare che la **trasparenza** nel **settore** della **fiscalità** rappresenta un obiettivo primario per le istituzioni europee, nonché un presupposto imprescindibile per il **contrasto** alle pratiche di **elusione** ed **evasione fiscale**.

In tale prospettiva assiologica, **a partire dal 2011**, si sono succedute una serie di **direttive** in materia di **scambio automatico obbligatorio di informazioni** nel **settore fiscale** (c.d. **Dac – Directive on Administrative Cooperation**) nella consapevolezza che, stante la competenza rimessa ai singoli Stati membri in ambito tributario, solo una più efficace **cooperazione amministrativa** sia in grado di contrastare proficuamente i fenomeni di evasione ed elusione fiscale transfrontalieri, nonché le strategie di **pianificazione fiscale aggressiva** attraverso cui soprattutto le **imprese multinazionali** mirano a trasferire gli **utili** in **giurisdizioni** a più basso livello di **imposizione fiscale**, erodendo la **base imponibile** di altri Stati membri.

La prima delle ricordate direttive in materia di **cooperazione amministrativa** è stata la **2011/16/UE** (c.d. **Dac 1**), con la quale il legislatore europeo ha preso atto che “*nell’era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi **assistenza reciproca nel settore della fiscalità** si fa sempre più pressante*”. Per tale motivo, “*uno Stato membro non può gestire il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità diretta, senza ricevere informazioni da altri Stati membri*”.

La **Direttiva del 2011** è stata più volte **modificata** nel corso degli ultimi anni con **cinque direttive successive che hanno contribuito**, nel loro insieme, a **rafforzare progressivamente**

l'impianto normativo sullo **scambio automatico di informazioni** nel settore fiscale.

La **Direttiva 2021/514**, quindi, è (per il momento) l'ultima in ordine di tempo e può essere pertanto identificata con la sigla **Dac 7**.

Essa, in estrema sintesi, **estende l'obbligo** della **comunicazione** di **dati in materia fiscale** anche alle **transazioni** di **beni e servizi** che vengono offerti attraverso le **piattaforme digitali**.

Il legislatore europeo, infatti, è ben consapevole del fatto che nel corso degli ultimi anni la **digitalizzazione dell'economia** ha registrato una rapida crescita, favorendo il proliferare di un numero progressivamente crescente di operazioni e attività (realizzate soprattutto dalle grandi **imprese multinazionali**) finalizzate alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali.

Come si legge nel **Considerando n. 6** della Direttiva, *"la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme digitali ha creato un contesto complesso in cui può essere difficile garantire l'applicazione delle norme fiscali e l'adempimento dei relativi obblighi. Vi è carenza di adempimento degli obblighi fiscali e il valore dei redditi non dichiarati è significativo. Le Amministrazioni fiscali degli Stati membri non dispongono di informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente il reddito lordo realizzato nei rispettivi Paesi grazie alle attività commerciali svolte con l'intermediazione di piattaforme digitali. Ciò è particolarmente problematico quando il reddito o la base imponibile transitano attraverso **piattaforme digitali stabilite in un'altra giurisdizione**".*

La nuova normativa prevede, quindi, che i **gestori di piattaforme online** debbano **raccogliere e comunicare** periodicamente i **dati** degli **operatori** che hanno svolto sulla piattaforma un'**attività commerciale** (le operazioni rilevanti sono la **vendita** di **beni** e di **servizi personali**, il **noleggio** di qualsiasi **mezzo di trasporto** e la **locazione** di **immobili**, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio).

A tal fine, i **gestori** dovranno registrarsi presso uno Stato membro e inviare le informazioni all'Autorità fiscale del relativo Paese.

Successivamente ciascuna Amministrazione fiscale ricevente dovrà comunicare i dati in via automatica alle Autorità fiscali degli altri Stati membri in funzione della residenza di ciascun venditore.

Tra i **dati oggetto di comunicazione** rientrano sia i **corrispettivi** sia il **numero** di **attività** effettuate.

In sostanza, quindi, si pone in capo ai **gestori delle piattaforme** digitali l'obbligo di comunicare i redditi percepiti dai venditori attivi sulle piattaforme stesse e agli Stati membri il correlativo **obbligo** di scambiare automaticamente tali informazioni.

Lo **scambio automatico** di tali informazioni tra le Autorità fiscali degli Stati membri che hanno

diritto a tassare i proventi realizzati attraverso le piattaforme digitali consentirà agli stessi di determinare correttamente le **imposte sul reddito** e l'**Iva** dovute.

Con la nuova Direttiva, quindi, l'Unione europea mira sia a **rafforzare i livelli di trasparenza** nel settore dell'**economia digitale** sia a favorire una corretta **concorrenza** nell'ambito dell'**economia "tradizionale"**.

Le nuove norme troveranno applicazione dal **1° gennaio 2023**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Claims made o loss occurrence? Quale regime assicurativo in caso di cessazione dell'attività?

di **Riccardo Conti di MpO & Partners**



Lucrezia Saletti, Commercialista. Aeroporto Roma Fiumicino, Martedì ore 09:15.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

È possibile individuare alcuni momenti nella vita di un professionista in cui è di fondamentale importanza considerare l'aspetto assicurativo, come ad esempio la cessione/acquisizione di uno studio professionale, lo scioglimento di un'associazione professionale oppure la fattispecie del decesso del professionista. In quest'articolo verranno analizzate le principali problematiche assicurative cui un professionista è tenuto a far fronte nelle tre situazioni sopra accennate e, più in generale, nel momento in cui intenda cessare la propria attività, illustrando il funzionamento, **i vantaggi e gli svantaggi delle diverse tipologie di polizze RC professionali** previste dal nostro ordinamento.

Nel caso di **cessione/acquisizione di uno studio professionale** si assiste al graduale trasferimento della clientela nel corso del tempo dal professionista cedente al professionista acquirente. In questo contesto, da un punto di vista assicurativo, emergono diverse difficoltà gestionali che gravano perlopiù nei confronti del professionista cedente. Egli, infatti, è legato da un **rapporto di responsabilità** con la clientela che sta cedendo, per cui dovrà assicurarsi contro una serie di problematiche che possono compromettere il buon esito dell'operazione. Nello specifico, un'adeguata copertura assicurativa mette al riparo dal rischio di dover affrontare spiacevoli situazioni, come per esempio l'insorgere di eventuali contenziosi che, quasi certamente, saranno riconducibili all'operato svolto dal professionista cedente negli anni precedenti la cessione dell'attività oppure dal rischio di eventuali azioni legali notificate in seguito alla cessione della propria clientela e di cui è chiamato a rispondere. In altre parole, ai fini di una corretta gestione assicurativa dell'operazione, occorre fare in modo che non si vengano a creare “buchi” di responsabilità nel passaggio della clientela da parte cedente a parte acquirente.

Le problematiche appena individuate possono emergere, anche con grado di complessità maggiore, nell'ambito di **un'associazione professionale**. Si pensi ad esempio al caso in cui un professionista operi all'interno di uno studio associato, che non abbia una partita iva e che

tutte le prestazioni vengano fatturate dallo studio associato. Si ipotizzi che, fra i vari servizi, il professionista presti anche l'incarico di sindaco. Lo studio opera fra il 2014 e il 2020 e nel 2021 il professionista apre la propria partita iva e al contempo lo Studio Associato viene sciolto. Ebbene, se non si ha l'accortezza di attivare un'adeguata copertura assicurativa in capo allo Studio Associato, la polizza RC personale del professionista fuoriuscito dallo studio associato non coprirà i sinistri riconducibili all'operato nell'ambito dello Studio Associato.

Tema ancor più delicato è rappresentato dal **decesso del professionista**. Nel caso in cui la cessazione dell'attività avvenga per morte del professionista, una corretta copertura assicurativa assume un ruolo cruciale al fine di garantire protezione al patrimonio degli eredi, specialmente per errori o omissioni commesse dal professionista defunto durante il suo operato e notificate solo in seguito alla sua morte.

Continua a leggere su: <https://mpopartners.com/articoli/quale-regime-assicurativo-cessazione-attivita-professionale>

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Come sviluppare la leadership al femminile

di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

Tra le *soft skills* più ricercate dalle organizzazioni, troviamo la **leadership**. Stiamo parlando di una **competenza** che, se ben gestita, aiuta i *team* a **raggiungere gli obiettivi** facendoli sentire squadra e parte di un progetto.

La *leadership* è infatti la capacità di coinvolgere, guidare, motivare le persone. Attenzione, però: il *leader* non è un capo e non è detto che un capo sia un *leader*.

Si è fatto strada negli ultimi anni il concetto di **leadership al femminile**, un modo davvero innovativo di **coinvolgere le persone** così da lavorare insieme a loro per perseguire il raggiungimento di uno scopo condiviso.

In questo articolo vediamo che cosa ha di speciale la *leadership* al femminile e come mai è diventato un tema caldo che coinvolge tutti i contesti, lavorativi e non solo.

Si tratta di una qualità innata oppure si può coltivarla? E se sì, in quale modo?

La *leadership* al femminile è una **leadership di qualità**, che sa dare spazio alle persone, le aiuta a crescere professionalmente e personalmente, favorisce le relazioni positive e **punta al miglioramento** del clima lavorativo. Inoltre, approccia in modo positivo e propositivo le difficoltà, che diventano sfide virtuose. In questo suo atteggiamento resiliente, chi è dotato di *leadership* al femminile conosce la **potenza della delega**: coinvolge perciò i membri del suo team e li accompagna facendoli diventare a loro volta dei *leader*.

La *leadership* al femminile è davvero distintiva quando si tratta di **prendere decisioni**. Qui, la modalità gerarchica lascia spazio alla “*holocracy*” di Brian Robertson: uno stile di *leadership* comunitario, caratterizzato da **processi decisionali democratici** e partecipati.

Altro elemento distintivo, la **cultura dell'errore**. Sbagliare è umano, riconoscerlo è una forma evoluta di *leadership*. La *leadership* al femminile trova nell'errore lo spunto per il miglioramento, per il superamento dei limiti precedenti, per il confronto aperto con la **sicurezza psicologica** dell'assenza del giudizio.

Infine, lo **spirito di servizio**: la *leadership* al femminile non mira al riconoscimento, alla visibilità. Chi è dotato di questa qualità ha un solo desiderio: quello di perseguire lo scopo dell'organizzazione, nel **rispetto dei Valori**. È importante il progetto che si intende realizzare insieme al team: questa è davvero l'unica cosa che conta.

Gli ambiti nei quali lavorare per sviluppare la *leadership* al femminile? Proviamo ad elencarne alcuni:

- **accrescere la consapevolezza di sé**, andando onestamente in profondità per scoprire (o ri-scoprire) le proprie qualità e i propri talenti, ma anche per riconoscere le proprie debolezze.
- **accogliere i propri limiti** e averne compassione. Perdonare prima di tutto sé stessi, aiuta a mettere le basi per perdonare gli altri.
- **aprirsi al confronto**: desiderare di crescere, di allargare i confini della propria conoscenza, fare domande a chi ne sa di più.
- **riconoscere le proprie emozioni** e orientarle. Agire, anziché reagire.
- **essere benevoli**, tolleranti, disposti ad ascoltare. Avvicinarsi all'altro e lasciarsi avvicinare.

Aggiungo, **avere fiducia** negli altri per **meritare fiducia**. Allenando i muscoli dell'onestà, della coerenza, della trasparenza si diventa esempio e si creano i presupposti per l'affidabilità della propria *leadership*.

